

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/A

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 PER SOCIETA' DI SERIE A, B, C/1 e C/2

Le variazioni di tesseramento per la stagione sportiva 2006/2007 sono regolate dalle seguenti norme.

Devono ritenersi quindi inapplicabili tutte le disposizioni e normative regolamentari in materia con esse incompatibili.

1. Controlli, garanzie, visto di esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Dal giorno successivo alla data del visto di esecutività consegue la possibilità di utilizzazione del calciatore.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

- Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle N.O.I.F. è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare, presso la Lega competente, accordi preliminari a partire dal 15 maggio 2006 e fino al 30 giugno 2006, purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2006 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e 103/2 bis N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi alla stagione sportiva 2005/2006, deve essere effettuato:

- da lunedì 19 *giugno* a mercoledì 21 *giugno* 2006, per le opzioni;
- da giovedì 22 *giugno* a sabato 24 *giugno* 2006, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dalle Leghe competenti.

Tale modulo deve essere inviato nei predetti termini a mezzo lettera raccomandata spedita sia alla società controparte sia alle Leghe competenti o ai Comitati interessati.

A pena di nullità, la società dovrà contestualmente comunicare ai soggetti di cui sopra l'esercizio del diritto a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

4. Accordi di partecipazione - art. 102 bis N.O.I.F.

La risoluzione ed i rinnovi degli accordi di partecipazione stipulati ai sensi dell'art. 102 bis delle N.O.I.F. relativi alla stagione sportiva 2005/2006, la risoluzione anticipata (art. 102 bis/4 N.O.I.F.) e la cessione della quota di partecipazione (102 bis/9 N.O.I.F.) devono avvenire ed essere depositate nei seguenti periodi:

a) Risoluzioni consensuali e rinnovi:

- da giovedì 1° *giugno* a martedì 20 *giugno* 2006 (ore 19.00)

b) Risoluzioni in busta chiusa:

- da giovedì 1° *giugno* a martedì 20 *giugno* 2006 (ore 19.00)

L'eventuale apertura delle buste sarà effettuata entro il 30 giugno 2006.

Le modalità verranno comunicate attraverso una circolare predisposta dalle Leghe competenti.

c) Risoluzione anticipata:

- da sabato 1° *luglio* a giovedì 31 *agosto* 2006 (ore 19.00)
- da giovedì 4 *gennaio* a mercoledì 31 *gennaio* 2007 (ore 19.00)

d) Cessione della quota di partecipazione:

- da sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2006 (ore 19.00)
- da giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007 (ore 19.00)

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2007.

La data di invio o deposito delle richieste alla Lega competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

La richiesta di tesseramento di calciatori professionisti dovrà pervenire o essere depositata nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto, risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza o risolto a seguito di mancata ratifica della Lega Professionisti Serie C per assenza o insufficienza di copertura economica, nonché calciatori giovani di serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex art. 107 N.O.I.F.:

- da sabato 1° luglio 2006 a sabato 31 marzo 2007 (ore 12.00)

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell'articolo 117 N.O.I.F.:

- da sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2006 (ore 19,00)
- da giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007 (ore 19,00)

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da sabato 1° luglio a lunedì 31 luglio 2006 (ore 19,00) – autonoma sottoscrizione;
- da martedì 1° agosto a giovedì 31 agosto 2006 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica;

- da *giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007* (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatori "Giovani di Serie" o "Giovani Dilettanti" - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" tra società professionistiche e il trasferimento di un calciatore "Giovane Dilettante" o "non professionista", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., da società dilettantistiche a società professionistiche, può avvenire ed essere depositato nei seguenti periodi:

- da *sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2006* (ore 19.00)
- da *giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007* (ore 19.00)

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

7. Cessione di contratto con calciatori professionisti - artt. 102, 102 bis, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto con calciatore professionista (art. 102 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) può avvenire nei seguenti periodi:

- da *sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2006* (ore 19.00)
- da *giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007* (ore 19.00)

Nei periodi di cui sopra la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 102 bis, 103 e 104 delle N.O.I.F..

La cessione di contratto dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

8. Calciatori professionisti e Giovani di Serie provenienti da Federazione Estera – Art. 40 N.O.I.F.

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente nei seguenti periodi:

- da *sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2006* (ore 19.00)
- da *giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007* (ore 19.00)

Calciatori professionisti provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2006

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente nel seguente periodo:

- da sabato 1° luglio 2006 a sabato 31 marzo 2007 (ore 12.00)

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "Giovani di Serie" o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nel seguente periodo:

- da giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007 (ore 19.00)

La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega di appartenenza della società titolare del tesseramento nei suddetti termini.

10. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1987 "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- da sabato 1° luglio a sabato 15 luglio 2006 – (vale data timbro postale di spedizione o data deposito)

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1986 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:

- da giovedì 1° giugno a venerdì 30 giugno 2006 – (vale data timbro postale di spedizione o data deposito)

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da sabato 1° luglio a sabato 15 luglio 2006 - (vale data timbro postale di spedizione o data deposito)
- da venerdì 1° dicembre a venerdì 15 dicembre 2006 - (vale data timbro postale di spedizione o data deposito)

11. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della

medesima Lega. L'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività. Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche la data di validità del rapporto contrattuale è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di tesseramento.

12. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri:

A) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 31 agosto 2006:

- n. 1 rata pari al 30% del saldo passivo;
- n. 7 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 30.9.2006 e fino al 31.3.2007. L'importo delle sette rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 13, eventualmente anche in combinazione tra loro.

B) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere dal 2 al 31 gennaio 2007:

- n. 1 rata pari all'80% del saldo passivo;
- n. 2 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 28.2.2007 al 31.3.2007. L'importo delle due rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 13, eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli adempimenti di cui al punto A) per operazioni poste in essere entro il **30 giugno 2006 nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti ivi previsti debbono essere effettuati entro il termine perentorio del **4 luglio 2006**, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;**

D) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni, dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal **1° luglio 2006 ed entro il 31 luglio 2006 che non**

trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto C), debbono essere effettuati entro il termine perentorio dell'**8 agosto 2006**, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

E) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni, dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal **1° agosto 2006 ed entro il 31 agosto 2006** che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto D), debbono essere effettuati entro il termine perentorio dell'**8 settembre 2006** pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

F) Gli adempimenti di cui al punto B) nonché il deposito delle fidejussioni, dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal **4 gennaio 2007 ed entro il 31 gennaio 2007** che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto E), debbono essere effettuati entro il termine perentorio dell'**8 febbraio 2007**, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

G) Le società appartenenti alla L.P.S.C. che, a seguito di contratti con calciatori depositati, superino il budget tipo complessivo (fissato in € 1.240.000,00= per le società di Serie C/1 ed in € 672.000,00= per le società di Serie C/2) e/o quello per singolo contratto (fissato in € 62.000,00= per le società di Serie C/1 ed in € 39.000,00= per le società di Serie C/2) dovranno inoltre depositare le garanzie bancarie a prima richiesta, ivi previste, rispettivamente:

- entro il 04.07.2006 per le operazioni richiamate alla precedente lett. C),
- entro il 8.08.2006 per le operazioni richiamate alla precedente lett. D),
- entro l'8.09.2006 per le operazioni richiamate alla precedente lett. E),
- entro l'8.02.2007 per le operazioni richiamate alla precedente lett. F).
- entro il termine di 8 giorni dal deposito della richiesta di tesseramento e del relativo contratto economico per le operazioni riguardanti i calciatori di cui al precedente punto 5 lett. b.b1)

La inosservanza di tali prescrizioni determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza. La Lega Professionisti di Serie C, concesso il visto di esecutività, riserverà comunque ogni ulteriore valutazione sugli accordi economici tra società e calciatori per quel che concerne le annualità scadenti nelle stagioni sportive successive alla stagione 2006/2007.

H) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Lega Nazionale Professionisti possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità e i limiti fissati dal Consiglio della Lega Nazionale Professionisti.

I) E' consentito alle società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C di trasferire calciatori e di cedere contratti a società della Lega Nazionale Professionisti con la

stipulazione di accordi economico-finanziari che prevedano l'effettuazione dei versamenti a loro favore in due o tre stagioni agonistiche.

- L) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Lega Professionisti Serie C possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche.
- M) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.
- N) Relativamente ai punti H) e I) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.
- O) Relativamente al punto L) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

13. Garanzie

Le garanzie richiamate al precedente punto 12, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

- a) Fidejussione bancaria per la Lega Nazionale Professionisti o garanzia bancaria a prima richiesta per la Lega Professionisti Serie C, secondo modelli conformi a quelli predisposti dalle rispettive Leghe;
- b) Per le sole società di serie A e di serie B polizza fidejussoria assicurativa emessa, secondo modello conforme a quello predisposto dalla Lega Nazionale Professionisti, da impresa di assicurazione benvista allo Stato Italiano ed avente l'impresa di assicurazione o la sua controllante, un rating AAA se accertato da Standard & Poor's, o Aaa se accertato dalla Moody's. In caso di rating fino a due gradi inferiori, ovvero AA+eAA per Standards & Poor's, Aa1 e Aa per Moody's l'accettabilità della polizza fidejussoria assicurativa viene demandata al giudizio insindacabile della Lega Nazionale Professionisti.
- c) La fidejussione bancaria e, per le sole Società di serie A e di serie B, la polizza fidejussoria assicurativa, emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti di cui al precedente capoverso b), dovrà riportare, anche, esplicita dichiarazione della banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società nonché alla surroga ed al regresso nei suoi confronti, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno controgarantito la fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa.

La Lega Nazionale Professionisti, a suo insindacabile giudizio, inoltre, per le sole Società di serie A e di serie B, per garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei

saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse Società, potrà richiedere, in alternativa o congiuntamente alle altre forme sopra previste, la cessione dei crediti annuali, maturati sino al 31 marzo 2007, derivanti dalla vendita centralizzata dei diritti radiotelevisivi effettuata dalla Lega Nazionale Professionisti per conto delle Società affiliate.

Per quanto riguarda le Società di Serie C le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in due annualità devono essere accompagnate da copertura fidejussoria anche per quanto riguarda il secondo anno, pur in presenza di saldo attivo per la prima stagione sportiva, e anche se quest'ultimo dovesse altresì coprire l'importo dell'intera operazione.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla banca.

Le Società aderenti alla Lega Professionisti Serie C, ove il costo per emolumenti ai calciatori e agli allenatori per la stagione sportiva 2006/2007 - derivanti da prolungamento di contratto o contratti pluriennali stipulati nella stagione sportiva 2005/2006 - non rientri nella relativa voce di budget tipo approvato dal Consiglio Federale (€ 1.240.000,00= per le società di Serie C/1 e € 672.000,00= per le società di Serie C/2) e/o in quello per singolo contratto (€ 62.000,00= per le società di Serie C1 e € 39.000,00= per le società di Serie C2) dovranno depositare alla Lega Professionisti Serie C entro il **4 Luglio 2006** garanzia bancaria a prima richiesta, conforme al modello predisposto dalla Lega Professionisti Serie C, finalizzata alla copertura dell'indebitamento, derivante dallo scostamento (eccedenza) rispetto al budget tipo complessivo e/o del singolo contratto sopra indicati, nella misura del 100% (centoperceto). Tale disposizione trova applicazione anche per i contratti pluriennali di altri tesserati depositati presso la L.P.S.C..

14. Sanzioni

Fatta salva ogni altra norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) Per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 12 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e nei limiti dello stesso articolo;
- b) Le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli articoli 12 e 13 Legge 91/81. Il reclamo avverso il provvedimento di non ammissione alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori disposto ai sensi

dell'art. 90, commi 3 e 4 delle NOIF, deve essere proposto alla CO.A.VI.SOC. entro il termine di sette giorni dalla comunicazione.

- c) La mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima, violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 8, comma 3, C.G.S. e comporta l'applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 lett. f. C.G.S., nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato *2006/2007*.
- d) Le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del calciatore, dell'allenatore e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l'organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell'inadempienza verificatasi.
- e) Per le società della Lega Professionisti di Serie C, la ratifica dei contratti di nuova stipulazione è consentita solo dopo che siano stati ratificati, per l'annualità di competenza, gli eventuali contratti pluriennali ancora in essere.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2006

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro